REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1727 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2026

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda alcune disposizioni introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/996

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ([2]) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione ([3]) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione ([4]) ha introdotto modifiche ai regolamenti (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 derivanti dall'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra (di seguito denominato «ITA») ([5]) per quanto riguarda i contingenti tariffari.

(4) L'ITA è applicato a titolo provvisorio dal 1º maggio 2026. Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 si applica pertanto dal 1º maggio 2026.

(5) Nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4920 e 09.4925 dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, la prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso. È pertanto opportuno stabilire il quantitativo minimo per la prova dello svolgimento di un'attività commerciale nei casi in cui essa è richiesta.

(6) L'ITA prevede che l'Unione apra un contingente tariffario per le carni suine originarie del Paraguay. Tale contingente tariffario è stato aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/996. Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4945 che figura nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 riguarda unicamente le carni suine originarie del Paraguay. Pertanto, nella tabella relativa a tale contingente tariffario, nella riga relativa all'origine è indicata correttamente l'origine «Paraguay». Tuttavia il testo della casella «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» risulta contraddittorio: nella seconda e nella quarta frase, i riferimenti all'origine «Mercosur» erano errati, in quanto l'origine delle carni suine avrebbe dovuto essere soltanto il Paraguay e non tutti gli Stati del Mercosur.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio primo arrivato, primo servito (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di determinati contingenti tariffari a seguito dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra (GU L, 2026/996, 30.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/996/oj).

([5]) Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra (GU L, 2026/184, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj).

(7) Ai fini della corretta applicazione dell'ITA, è pertanto opportuno chiarire le diciture specifiche da indicare sul titolo.

(8) È opportuno rettificare retroattivamente gli errori descritti al considerando 6, in quanto potrebbero creare confusione per quanto riguarda l'ambito del titolo rilasciato per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4945. Infatti, per tale contingente tariffario, non sono pervenute domande di titoli nel periodo di presentazione delle domande nel maggio 2026, di conseguenza non sono stati rilasciati titoli di importazione per tale contingente tariffario per il primo sottoperiodo del 2026. Tale modifica dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dalla stessa data del regolamento di esecuzione (UE) 2026/996, ossia il 1º maggio 2026.

(9) All'articolo 4, paragrafo 4 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, è necessario specificare che si fa riferimento agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(10) Per diversi contingenti tariffari relativi a prodotti originari degli Stati del Mercosur, il quantitativo è espresso in equivalente peso nell'ITA. Tuttavia alcuni fattori di conversione necessari per la gestione di tali contingenti tariffari non sono inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/996, in quanto non sono inclusi nell'ITA. È opportuno introdurre nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 i fattori di conversione mancanti per i prodotti a base di carne al fine di convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa.

(11) Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0881 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 riguarda il miele e il periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi. Il quantitativo importato nell'ambito di tale contingente tariffario nel primo sottoperiodo del 2026 ha superato di 152 040 kg il quantitativo disponibile per tale sottoperiodo. Per garantire che il quantitativo proporzionale per il 2026 concesso nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0881 non sia superato, il quantitativo importato in eccesso durante il primo sottoperiodo dovrebbe essere detratto dal quantitativo per l'ultimo sottoperiodo del 2026.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VIII, X e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 4 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicano gli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.»;

2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 2 dell'allegato I si applica dal 1º maggio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Gli allegati VIII, X e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

1) l'allegato VIII è così modificato:

(a) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4920, la riga «Prova dello svolgimento di un'attività commerciale» è sostituita dalla seguente:

«**Prova dello svolgimento di un'attività commerciale**	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate»

(b) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4925, la riga «Prova dello svolgimento di un'attività commerciale» è sostituita dalla seguente:

«**Prova dello svolgimento di un'attività commerciale**	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate»

2) all'allegato X, nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4945, la riga «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» è sostituita dalla seguente:

«**Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso**	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 31166-1 alpha-2 del Paraguay. Nella sezione 24 o, in ELAN, "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" figura l'indicazione "documento di prova dell'origine: Mercosur; documento di cui all'articolo 3.30: Paraguay"»

3) l'allegato XVI, parte D, è così modificato:

(a) al punto 1, lettera a), nella tabella relativa ai contingenti tariffari 09.4920 e 09.4925, sono aggiunte le righe seguenti:

«0201 10 00	Carni di animali della specie bovina, fresche, in carcasse o mezzene	100 %
0202 10 00	Carni di animali della specie bovina, congelate, in carcasse o mezzene	100 %
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie della specie bovina	100 %
1602 50 10	Non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	135 %
1602 90 61	Non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	100 %»

(b) al punto 1, lettera b), nella tabella relativa ai contingenti tariffari 09.4940 e 09.4945, sono aggiunte le righe seguenti:

«0203 11 10	Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	100 %
0203 12 19	Spalle e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	100 %
0203 19 11	Parti anteriori e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	100 %

0203 19 13	Lombate e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	100 %
0203 19 15	Pancette "ventresche" e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati	100 %
0203 19 59	Altre carni fresche o refrigerate di animali della specie suina domestica	100 %
0203 21 10	Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate	100 %
0203 22 19	Spalle e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, congelati	100 %
0203 29 11	Parti anteriori e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, congelati	100 %
0203 29 13	Lombate e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, congelati	100 %
0203 29 15	Pancette "ventresche" e loro pezzi, della specie suina domestica, congelati	100 %
0203 29 59	Altre carni congelate di animali della specie suina domestica	100 %
0210 11 11	Prosciutti e loro pezzi, salati o in salamoia, della specie suina	100 %
0210 11 19	Spalle e loro pezzi, salati o in salamoia, della specie suina	100 %
0210 11 31	Prosciutti e loro pezzi, secchi o affumicati, della specie suina	120 %
0210 11 39	Spalle e loro pezzi, secchi o affumicati, della specie suina	120 %
0210 12 11	Pancette "ventresche", salate o in salamoia, della specie suina	100 %
0210 12 19	Pancette "ventresche", secche o affumicate, della specie suina	120 %
0210 19 10	Mezzene bacon o 3/4 anteriori, salati o in salamoia, della specie suina	100 %
0210 19 20	3/4 posteriori o parti centrali, salati o in salamoia, della specie suina	100 %
0210 19 30	Parti anteriori e loro pezzi, salati o in salamoia, della specie suina	100 %
0210 19 40	Lombate e loro pezzi, salati o in salamoia, della specie suina	100 %
0210 19 50	Altre carni, salate o in salamoia, della specie suina	120 %
0210 19 60	Parti anteriori e loro pezzi, secchi o affumicati, della specie suina	120 %
0210 19 70	Lombate e loro pezzi, secchi o affumicati, della specie suina	120 %
0210 19 81	Carni disossate, secche o affumicate, della specie suina	130 %
0210 19 89	Altre carni, secche o affumicate, della specie suina	120 %
0210 99 41	Fegati di animali della specie suina domestica	100 %
0210 99 49	Altre frattaglie di animali della specie suina domestica	100 %
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi, in preparazioni e conserve	120 %
1602 42 10	Spalle e loro pezzi, in preparazioni e conserve	120 %
1602 49 11	Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti, in preparazioni e conserve	120 %
1602 49 13	Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle, in preparazioni e conserve	120 %

1602 49 15	Altri miscugli contenenti prosciutti (zampe), spalle, lombate o collari, e loro pezzi, in preparazioni e conserve	120 %
1602 49 19	Altre preparazioni o conserve di miscugli	120 %
1602 49 30	Miscugli contenenti, in peso, almeno il 40 % ma meno dell'80 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine, in preparazioni e conserve	60 %
1602 49 50	Miscugli contenenti, in peso, meno del 40 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine, in preparazioni e conserve	30 %
1602 90 51	Altre preparazioni o conserve di carni	100 %»

(c) al punto 1, lettera c), nella tabella relativa ai contingenti tariffari 09.4960 e 09.4965, sono aggiunte le righe seguenti:

«0207 11 10	Presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %", freschi o refrigerati	100 %
0207 11 30	Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %", freschi o refrigerati	100 %
0207 11 90	Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, freschi o refrigerati	100 %
0207 12 10	Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %", congelati	100 %
0207 12 90	Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, congelati	100 %
0207 13 30	Ali intere, anche senza punta, di galli e di galline della specie *Gallus domesticus*, fresche o refrigerate	100 %
0207 13 40	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, di galli e di galline della specie *Gallus domesticus*, freschi o refrigerati	100 %
0207 13 99	Altre frattaglie di galli e di galline della specie *Gallus domesticus*, fresche o refrigerate	100 %
0207 14 30	Ali intere, anche senza punta, non disossate, di galli e di galline della specie *Gallus domesticus*, congelate	100 %
0207 14 40	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, di galli e di galline della specie *Gallus domesticus*, congelati	100 %
0207 14 99	Altre frattaglie di galli e di galline della specie *Gallus domesticus*, congelate	100 %
0207 24 10	Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %", freschi o refrigerati	100 %
0207 24 90	Presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati, freschi o refrigerati	100 %

0207 25 10	Presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %", congelati	100 %
0207 25 90	Presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati, congelati	100 %
0207 26 10	Pezzi disossati di tacchine e di tacchini, freschi o refrigerati	140 %
0207 26 20	Metà o quarti, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 26 30	Ali intere, anche senza punta, non disossate, fresche o refrigerate	100 %
0207 26 40	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 26 50	Petti e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati	125 %
0207 26 60	Fusi (coscette) e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 26 70	Altre cosce e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 26 80	Altri pezzi, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 26 99	Altre frattaglie, fresche o refrigerate	100 %
0207 27 20	Metà o quarti, non disossati, congelati	100 %
0207 27 30	Ali intere, anche senza punta, non disossate, congelate	100 %
0207 27 40	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, congelati	100 %
0207 27 50	Petti e loro pezzi, non disossati, congelati	125 %
0207 27 60	Fusi (coscette) e loro pezzi, non disossati, congelati	100 %
0207 27 70	Altre cosce e loro pezzi, non disossati, congelati	100 %
0207 27 80	Altri pezzi, non disossati, congelati	100 %
0207 27 99	Altre frattaglie, congelate	100 %
0207 41 20	Presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %", fresche o refrigerate	100 %
0207 41 30	Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %", fresche o refrigerate	100 %
0207 41 80	Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate, fresche o refrigerate	100 %
0207 42 30	Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %", congelate	100 %
0207 42 80	Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate, congelate	100 %

0207 44 10	Pezzi disossati di anatre, freschi o refrigerati	140 %
0207 44 21	Metà o quarti, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 44 31	Ali intere, anche senza punta, non disossate, fresche o refrigerate	100 %
0207 44 41	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 44 51	Petti e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati	120 %
0207 44 61	Cosce e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 44 71	Parti dette "paltò di anatra", non disossate, fresche o refrigerate	100 %
0207 44 81	Altri pezzi, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 44 99	Altre frattaglie, fresche o refrigerate	100 %
0207 45 10	Pezzi disossati, congelati	140 %
0207 45 21	Metà o quarti, non disossati, congelati	100 %
0207 45 31	Ali intere, anche senza punta, non disossate, congelate	100 %
0207 45 41	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, congelati	100 %
0207 45 51	Petti e loro pezzi, non disossati, congelati	120 %
0207 45 61	Cosce e loro pezzi, non disossati, congelati	100 %
0207 45 71	Parti dette "paltò di anatra", non disossate, congelate	100 %
0207 45 81	Altri pezzi, non disossati, congelati	100 %
0207 45 99	Altre frattaglie, congelate	100 %
0207 51 10	Presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %", fresche o refrigerate	100 %
0207 51 90	Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate, fresche o refrigerate	100 %
0207 52 10	Presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %", congelate	100 %
0207 52 90	Presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate, congelate	100 %
0207 54 10	Pezzi disossati, freschi o refrigerati	140 %
0207 54 21	Metà o quarti, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 54 31	Ali intere, anche senza punta, non disossate, fresche o refrigerate	100 %
0207 54 41	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 54 51	Petti e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati	120 %
0207 54 61	Cosce e loro pezzi, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 54 71	Parti dette "paltò di anatra", non disossate, fresche o refrigerate	100 %
0207 54 81	Altri pezzi, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 54 99	Altre frattaglie, fresche o refrigerate	100 %

0207 55 10	Pezzi disossati, congelati	140 %
0207 55 21	Metà o quarti, non disossati, congelati	100 %
0207 55 31	Ali intere, anche senza punta, non disossate, congelate	100 %
0207 55 41	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, congelati	100 %
0207 55 51	Petti e loro pezzi, non disossati, congelati	120 %
0207 55 61	Cosce e loro pezzi, non disossati, congelati	100 %
0207 55 71	Parti dette "paltò di anatra", non disossate, congelate	100 %
0207 55 81	Altri pezzi, non disossati, congelati	100 %
0207 55 99	Altre frattaglie, congelate	100 %
0207 60 05	Faraone intere, fresche, refrigerate o congelate	100 %
0207 60 10	Pezzi disossati di faraone, freschi, refrigerati o congelati	140 %
0207 60 21	Metà o quarti, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	100 %
0207 60 31	Ali intere, anche senza punta, non disossate, fresche, refrigerate o congelate	100 %
0207 60 41	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	100 %
0207 60 51	Petti e loro pezzi, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	120 %
0207 60 61	Cosce e loro pezzi, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	100 %
0207 60 81	Altri pezzi, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	100 %
0207 60 99	Altre frattaglie, fresche, refrigerate o congelate	100 %
0209 90 00	Grasso di pollame	100 %
0210 99 39	Carni salate o in salamoia o secche	145 %
1602 31 11	Preparazioni e conserve di carni, contenenti, in peso, almeno il 57 % di carne di tacchino non cotta	80 %
1602 31 19	Altre preparazioni e conserve di carni, contenenti, in peso, almeno il 57 % di carne di volatili o di frattaglie di tacchino	80 %
1602 31 80	Altre preparazioni e conserve di carni di tacchino	40 %
1602 39 21	Preparazioni e conserve di carni non cotte, contenenti, in peso, almeno il 57 % di carne o di frattaglie di volatili	80 %
1602 39 29	Altre preparazioni e conserve di carni, contenenti, in peso, almeno il 57 % di carne o di frattaglie di volatili	80 %
1602 39 85	Altre preparazioni e conserve di carni	40 %»

ALLEGATO II

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, nella tabella relativa al contingente tariffario recante numero d'ordine 09.0881, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«**Quantitativo**	2026: quantitativo proporzionale di 7 500 000 kg 2027: 15 000 000 kg 2028: 22 500 000 kg 2029: 30 000 000 kg 2030: 37 500 000 kg 2031 e anni successivi: 45 000 000 kg Il quantitativo proporzionale per l'anno 2026 è ripartito come segue: 1 402 040 kg per il sottoperiodo dal 1º maggio al 30 giugno, 1 875 000 kg per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre e 1 722 960 kg per il sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre. Per il 2027 e gli anni successivi, il quantitativo annuo è ripartito come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo.»